

# **TI\_GERICHTE 15.2022.81 vom 14. Dezember 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-12-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2022.81](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.81)

FR: TI\_GERICHTE 15.2022.81 du 14 décembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 15.2022.81 del 14 dicembre 2022

## **Regeste**

Rivendicazione di un conto pignorato. Perenzione

## **Erwägungen**

### **E. 2**

L'UE ha ritenuto la rivendicazione della RI 1 abusivamente tardiva in quanto essa era già stata informata del sequestro e del pignoramento del conto con lo scritto 4 maggio 2017 dell'PI 2, oltre che mediante l'e-mail 20 luglio 2019 che l'Ufficio aveva trasmesso allo stesso studio legale che rappresenta la rivendicante.

#### **E. 2.1**

Sebbene la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati possa essere fatta valere di principio sino alla ripartizione del ricavato (art. 106 cpv. 2 LEF), giurisprudenza e dottrina considerano ch'essa dev'essere annunciata entro un breve termine appropriato alle circostanze, che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenza del Tribunale federale 5A\_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Il diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (DTF 144 III 203 consid. 5.1.2.2 e riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A\_543/2015 del 16 novembre 2015, consid. 4.2.1). Ciò può avvenire non solo quando il terzo ritarda la notificazione delle sue pretese con l'intenzione di ostacolare il decorso dell'esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo non è giustificato da alcun motivo legittimo (DTF 106 III 57 e segg.; sentenza della CEF 15.2018.78 del 26 marzo 2019 e rimandi).

#### **E. 2.2**

Nel caso in rassegna, la ricorrente ha saputo del pignoramento del 19 settembre 2017 a favore dell'PI 2 perlomeno dal luglio del 2018, quando la lic. iur. PI 4, che rappresentava il suo amministratore PI 6 (e in seguito anche la madre di lui, PI 3, nella procedura di rivendicazione del conto, insieme all'avv. \_\_\_\_\_), ha chiesto informazioni sul conto all'UE, il quale le ha confermato essere tuttora "sotto sequestro e pignoramento" (e-mail 20 luglio 2018 del capo servizio \_\_\_\_\_), e ha poi segnalato all'UE che il conto era stato parzialmente dissequestrato penalmente a favore della madre del cliente, chiedendo d'indicarle la procedura corretta per "liberarci anche del sequestro LEF, limitatamente alla somma che non è di PI 1" (e-mail della lic. iur. PI 4 del 20 luglio 2018 delle ore 15:42). Dei sequestri delle autorità fiscali l'avv. PI 6 pare aver saputo già prima, siccome la lic. iur. PI

#### **E. 2.3**

Ad ogni modo, gli eventuali diritti materiali della RI 1 sul conto pignorato non sono pregiudicati in alcun modo dalla decisione dell'Ufficio, siccome la perenzione del diritto di rivendicazione a seguito di ritardo colposo conduce alla perdita del diritto del rivendicante solo nella procedura esecutiva in corso, ma non anche alla perdita del proprio diritto materiale (citata 15.2018.77, consid. 4. i.f. e riferimento). 3. S tante l'esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né la sentenza (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR) , mentre la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.

#### **E. 4**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all'avv. . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II  
presidente

Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.